

Il nuovo CAD

Prof. Avv. Giusella Finocchiaro

Studio legale Finocchiaro

SLF

www.studiolegalefinocchiaro.it

www.blogstudiolegalefinocchiaro.it

Il nuovo CAD

- Il nuovo Codice dell'Amministrazione digitale
 - D.lgs. 30 dicembre 2010 n. 235 in vigore dal 25 gennaio 2011

Il nuovo CAD

- Le novità introdotte dal D.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235:
 - comunicazione tra imprese e amministrazioni pubbliche
 - autenticazione del documento informatico
 - introduzione della firma elettronica avanzata
 - copie e duplicati
 - regime di conservazione

Comunicazione tra imprese e pp.aa.

- Art. 5 - *bis*: la comunicazione tra imprese e amministrazioni pubbliche deve avvenire *esclusivamente* con mezzi telematici

Autenticazione del documento informatico

- Nuova definizione di autenticazione (art. 1, comma 1, lett. b)
 - validazione del documento informatico attraverso l'associazione di dati informatici relativi all'autore o alle circostanze, anche temporali, della redazione
 - dall'autenticazione informatica all'autenticazione del documento

Una nuova firma elettronica

- Introduzione di un nuovo tipo di firma elettronica:
 - firma elettronica avanzata

La firma elettronica avanzata

- La firma elettronica avanzata è una firma elettronica che
 - consente l'identificazione del firmatario
 - garantisce la connessione univoca al firmatario
 - è creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo
 - garantisce l'integrità dei dati

Copie e duplicati

- Nuove definizioni
 - copia informatica di documento analogico
 - copia per immagine su supporto informatico di documento analogico
 - copia informatica di documento informatico
 - duplicato informatico

Copie e duplicati

L'efficacia probatoria

- Artt. 22-23 *bis* - nuovo CAD
 - molto è riservato alle regole tecniche che dovranno essere emanate ai sensi dell'art. 71

Ulteriori novità

Conservatori accreditati

- Art. 44 - *bis*
 - il processo di conservazione può essere certificato da soggetti pubblici e privati
 - i conservatori possono essere accreditati presso DigitPA

Ulteriori novità

Scambio di dati fra pp.aa.

- Individuazione delle basi di dati di interesse nazionale
 - repertorio nazionale dei dati territoriali
 - indice nazionale delle anagrafi
 - casellario giudiziale
 - registro delle imprese
 - banca dati nazionale dei contratti pubblici

Efficacia probatoria

- Validità ed efficacia probatoria del documento informatico
 - senza firma
 - con firma elettronica
 - con firma elettronica avanzata
 - con firma elettronica qualificata
 - con firma digitale

Documento informatico senza firma

- Documento informatico senza firma (prima della modifica introdotta dal d.lgs. 235/2010)
 - riproduzione meccanica (2712 c.c.)
 - efficacia probatoria: può essere disconosciuto ma conservare il valore di elemento di prova idoneo a formare il convincimento del giudice

Giurisprudenza

- Cass. 11445/2001
- Cass. 9884/2005
- Cass. 13916/2007
- Trib. Roma 22/04/2008 (*contra* Trib. Napoli 02/02/2006 e Cass. 2912/2004)
- Trib. Roma 30/10/2008
- Cass. 6911/2009

Documento informatico senza firma

- Documento informatico senza firma (dopo la modifica introdotta dal d.lgs. 235/2010)
 - valore probatorio e sua idoneità a soddisfare forma scritta liberamente valutabili in giudizio (art. 20, comma 1, *bis*)
 - rinvio all'art. 2712 del codice civile (art. 23 *quater*)
 - due discipline diverse per la medesima fattispecie

Documento informatico con firma elettronica

- Documento informatico con firma elettronica
 - efficacia probatoria liberamente valutabile in giudizio
 - riferimento a caratteristiche oggettive di sicurezza, integrità, qualità e immutabilità

Giurisprudenza

- Trib. Mondovì 7/06/2004
- Trib. Verona 26/11/2005
- G.d.P. Pesaro 2/11/2004
- Trib. Ancona 09/04/2005
- Trib. Torino 12/02/2008
- Trib. Cassino 24/02/2009

Documento informatico con firma avanzata, qualificata e digitale

- Documento informatico con firma elettronica avanzata, qualificata o con firma digitale
 - efficacia probatoria della scrittura privata (art. 2702 c.c.)
 - l'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria

Forma scritta *ad substantiam*

- Idoneità ad integrare la forma scritta
 - solo gli atti con firma elettronica qualificata o con firma digitale integrano la forma scritta (...)

Forma scritta *ad substantiam*

- (...) ai fini dell'art. 1350 nn. 1/12 del codice civile

Firma digitale autenticata

- Firma digitale autenticata
 - è riconosciuta la firma la cui apposizione è autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato
 - produce gli stessi effetti giuridici della sottoscrizione autenticata

Fine

SLF

